

TI_GERICHTE 15.2003.105 vom 4. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.105

FR: TI_GERICHTE 15.2003.105 du 4 août 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.105 del 4 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

le indicazioni della domanda d'esecuzione;

E. 2

l'ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d'esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

E. 3

l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all'ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

E. 4

Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all'estero o una breve malattia (Francis Nordmann , op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV 147), o il cattivo computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Francis Nordmann , op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici – errori dell'autorità competente nell'informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145).

E. 5

In concreto il PE n. _____ è stato notificato all'escusso il 18 giugno 2003 e al più presto il 2 luglio 2003, quando il termine per interporre opposizione era oramai scaduto, quest'ultimo ha presentato istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF, allegando il precetto esecutivo con l'indicazione "faccio opposizione". A sostegno della propria istanza _____ argomenta in sostanza di non essere debitore del procedente, ritenuto che egli vanterebbe a sua volta delle pretese contro quest'ultimo. Egli non indica invece quali sono stati i motivi che gli avrebbero impedito di interporre tempestiva opposizione. La motivazione è presupposto irrinunciabile dell'istanza avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l'istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori. Inoltre l'istituto della restituzione ex art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un'applicazione restrittiva. Per questo motivo quindi l'istanza di _____ va dichiarata

irricevibile per carenza della motivazione richiesta all'art. 33 cpv. 4 secondo periodo prima proposizione LEF.

E. 6

A _____ va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al precedente, per l'art. 85a LEF egli può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.

E. 7

Visto l'esito si prescinde per ragioni di economia processuale dalla notifica dell'istanza alla controparte per le osservazioni.

E. 8

L'istanza 2/7 luglio 2003 di _____, è irricevibile per carente motivazione. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. L'istanza 2/7 luglio 2003 di _____, di restituzione del termine per interporre opposizione al PE n. _____ del 2 aprile/18 giugno 2003 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: – _____. Comunicazione all'UEF di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.